Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 312

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 15 dicembre 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1967, n. **1170**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Conte Alessandro Giuliari », con sede in Verona.

N. 1170. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Conte Alessandro Giuliari », con sede in Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 8. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1967, n. **1171**.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa di procura, con sede in Roma, dell'Istituto secolare delle suore mariane dell'apostolato cattolico di Schönstatt.

N. 1171. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa di procura, con sede in Roma, dell'Istituto secolare delle suore mariane dell'apostolato cattolico di Schönstatt.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 9. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1967, n. **1172.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Associazione universale di S. Antonio », con sede in Padova.

N. 1172. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica e approvato lo statuto dell'« Associazione universale di S. Antonio », con sede in Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 11. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1967, n. **1173.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Giorgio Ronchi », con sede in Firenze.

N. 1173. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Giorgio Ronchi », con sede in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 7. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1967.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Modena e Bologna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 256 di detto piano è prevista la strada: innesto strada statale n. 12 presso bivio Medolla-Crevalcore-San Giovanni in Persiceto, innesto strada statale n. 9 a Borgo Panigale presso Bologna, della lunghezza di km. 50+600;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 12 presso bivio Medolla-Crevalcore-San Giovanni in Persiceto-innesto strada statale n. 9 a Borgo Panigale presso Bologna », della lunghezza di km. 50+600, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 568 « di Crevalcore ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1967
Registro n. 24 *Lavori pubblici, foglio n.* 399

(12585)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1967.

Approvazione del regolamento comunale per la disciplina della navigazione sul fiume Po, nel tratto urbano di Cremona.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21 e 231 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Considerata l'opportunità di approvare il regolamento relativo all'esercizio della navigazione sul fiume Po, nel tratto urbano di Cremona, adottato con la deliberazione consiliare n. 2449/67 del 24 gennaio 1967;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento comunale contenente disposizioni relative all'esercizio della navigazione sul fiume Po, nel tratto urbano di Cremona, adottato con la deliberazione consiliare n. 2449/67 del 24 gennaio 1967.

Roma, addì 30 ottobre 1967

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

COMUNE DI CREMONA

Regolamento per l'esercizio della navigazione nel tratto urbano del fiume Po

Art. 1.

I natanti a motore che navigano nel tratto urbano del fiume Po — delimitato dalla linea determinata a monte dal prolungamento dell'asse del canale di accesso al porto interno di Cremona ed, a valle, dal prolungamento del pennello posto di fronte alle colonie Padane — sono tenuti all'osservanza oltre che delle norme generali vigenti in materia, anche della particolare disciplina prevista nei successivi articoli.

Art. 2.

Entro una fascia di 20 metri dalla riva la velocità per tutte le imbarcazioni a motore non deve superare il limite di 10 km-ora.

Entro la stessa fascia sono vietate evoluzioni ed esercitazioni nautiche di qualsiasi genere.

Art. 3.

I natanti a motore adibiti al trasporto di merci che incrociano o sorpassano un altro natante nel tratto del fiume Po di cui all'art. 1, debbono tenersi a distanza di almeno 10 m. dall'altro natante.

Il passaggio di tali natanti sotto il ponte di ferro deve avvenire in corrispondenza della campata segnalata dall'ufficio speciale del genio civile per il Po di Parma.

I natanti debbono sottopassare il ponte uno per volta.

Art. 4.

I motoscafi possono essere impiegati a scopo di sci nautico, sia in conto proprio che in conto terzi, al di fuori della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento.

E' consentita la partenza dello sciatore dalla riva sempre che essa non avvenga in prossimità di stabilimenti balneari o di specchi d'acqua frequentati da bagnanti.

Art. 5.

E' riservata al sindaco, sentito l'ispettorato di porto, la facoltà di stabilire, per determinati periodi di tempo, un limite di velocità nel tronco del fiume disciplinato dal presente regolamento, quando ciò si renda opportuno a causa della magra del fiume o per il notevole afflusso di imbarcazioni o di bagnanti. Il sindaco può anche delimitare, mediante boe, una zona di rispetto lungo le rive che obblighi i natanti a passare al largo della zona stessa.

Art. 6.

Tutte le ancore in opera sul fondo dovranno essere segnalate per mezzo di boe di forma e colorazione adeguata e munite della usuale bandierina rossa.

Alle sole draghe e scavatrici natanti è consentito di tenere in opera anche ancoraggi traversali alla corrente, notificandone la collocazione all'autorità comunale e all'ispettorato di porto competente.

Tali ancoraggi traversali debbono essere segnalati oltre che alle loro ancore anche al punto di immersione delle funi, e non debbono essere tenuti in tensione se non quando la draga lavora e quando ciò sia indispensabile.

Art. 7.

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti, quando non ricorrano gli estremi di più gravi infrazioni, a norma degli articoli 106 e seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Visto: *Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile*
SCALFARO

Visto: *Il Ministro per l'interno*
TAVIANI

(12656)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1967.

Sostituzione di alcuni componenti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 7 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente gli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari;

Visti i decreti ministeriali 25 giugno 1966 e 15 settembre 1966, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 luglio 1966, n. 166 e del 4 ottobre 1966, n. 247;

Ritenuta la necessità — come richiesto dall'Associazione nazionale commercianti esportatori fiori di San Remo, con la lettera del 21 ottobre 1967 — di provvedere alla sostituzione dei propri rappresentanti, ragionieri Aurelio Sparago e Giovanni Ghersi e dottori Angelo Revelli ed Eugenio Kahnemann, rispettivamente membri effettivi i primi due, e membri supplenti gli altri due della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e di piante ornamentali di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Emilio Gorlero, il dott. Aldo Sarchi, nonchè i signori Ulisse Ascheri e Antonio Nobile, quali rappresentanti dell'Associazione nazionale commercianti esportatori fiori di San Remo, sono nominati, rispettivamente, i primi due, membri effettivi e gli altri due membri supplenti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli ed agrumari, sezione fiori e piante ornamentali di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31, in sostituzione, rispettivamente, dei ragionieri Aurelio Sparago e Giovanni Ghersi e dei dottori Angelo Revelli ed Eugenio Kahnemann.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1967

Il Ministro: TOLLOY

(12681)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1967.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa della « Società azionaria cooperativa elettrica Arizzano, società a responsabilità limitata », con sede in Verbania Intra (Novara).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 693067 del 3 giugno 1965, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Enel ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, nei confronti dell'impresa della « Società azionaria cooperativa elettrica Arizzano, società a responsabilità limitata », con sede in Verbania Intra (Novara), via Carlo Franzosini n. 21;

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dalla impresa suddetta negli anni 1965 e 1966, convalidati dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Novara, e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che nei confronti dell'impresa suddetta, giusta quanto comunicato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con nota n. 14711 del 21 ottobre 1967, sono venuti meno i requisiti di ente cooperativo a carattere mutualistico;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Società azionaria cooperativa elettrica Arizzano, società a responsabilità limitata », con sede in Verbania Intra (Novara), via Carlo Franzosini n. 21, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Società azionaria cooperativa elettrica Arizzano, società a responsabilità limitata », con sede in Verbania Intra (Novara), via Carlo Franzosini n. 21, è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla « Società azionaria cooperativa elettrica Arizzano, società a responsabilità limitata », con sede in Verbania Intra (Novara), via Carlo Franzosini n. 21, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(12838)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della commissione consultiva per i problemi dei trasporti nel settore dell'emigrazione;

Determina:

1. — Le disposizioni riguardanti i noli massimi da applicarsi per il trasporto degli emigranti di cui alla « Determinazione » in data 29 luglio 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 203 in data 14 agosto 1967, sono confermate per il periodo 1° gennaio-30 aprile 1968.

2. — Il primo comma del punto 4) della « Determinazione » in data 29 luglio 1967, sopra citata, viene sostituito dal seguente: Per le navi « Augustus », « Giulio Cesare », « Donizetti », « Verdi », « Rossini », « G. Galilei », « G. Marconi », « Africa », « Europa », « Federico C. », « Eugenio C. », « Angelina Lauro » e « Achille Lauro », riconosciute di categoria superiore, potrà essere esatto, oltre ai noli di cui al punto 1), un supplemento nella misura di Lit. 5000 per le sistemazioni in camerone ed in cabine a più di sei posti.

Roma, addì 5 dicembre 1967

Il direttore generale: PINNA CABONI

(12881)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « Rettore Evola » di Balestrate, ad accettare una donazione.

Con decreto n. 50014, del 14 luglio 1967, il prefetto della provincia di Palermo, ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale « Rettore Evola » di Balestrate, ad accettare la somma di L. 1.000.000, disposta dal dott. Ruffino Faro, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi « Ruffino Francesco ».

(12445)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1967, registro n. 80, foglio n. 290, su conforme parere del Consiglio di Stato n. 2612/66 emesso nell'adunanza generale del 9 marzo 1967, è stato dichiarato inammissibile, in parte, ed in parte respinto il ricorso straordinario con il quale il dott. Pullara Giovanni ha chiesto l'annullamento della graduatoria di merito e dei vincitori e di tutti gli atti del concorso per titoli ed esami per il conferimento di nove posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare, indetto con decreto ministeriale 5 febbraio 1963.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1967, registro n. 80, foglio n. 202, su conforme parere del Consiglio di Stato n. 2414/67 emesso nell'adunanza generale del 16 marzo 1967, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla sig.ra Di Marco Paola nata De Simone, avverso il decreto ministeriale 25 febbraio 1966, con il quale la sig.ra Di Marco De Simone medesima veniva esclusa dal concorso per titoli ed esami per il conferimento di sei posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1965.

(12454)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 16 VR ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati n. cinque punzoni recanti il marchio d'identificazione « 16 VR », a suo tempo assegnato alla ditta Bragaia Francesco, con sede in Verona, piazza V. Emanuele.

Si rende noto altresì che la Ditta stessa ha denunciato lo smarrimento di un analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'Ufficio metrico provinciale di Verona.

(12439)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Trapani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1967, la provincia di Trapani viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.035.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare di somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12893)

Autorizzazione al comune di Campofelice di Roccella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1967, il comune di Campofelice di Roccella (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.003.473, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12889)

Autorizzazione al comune di Castel Condino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1967, il comune di Castel Condino (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12890)

Autorizzazione al comune di Roccamena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1967, il comune di Roccamena (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.309.882, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12891)

Autorizzazione al comune di Roncegno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1967, il comune di Roncegno (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.539.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(12892)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Garfagnana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1967, il comune di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.650.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12895)

Autorizzazione al comune di Reitano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1967, il comune di Reitano (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.781.428, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12894)

Autorizzazione al comune di Cugnoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1967, il comune di Cugnoli (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.786.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12896)

Autorizzazione al comune di San Cipirello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1967, il comune di San Cipirello (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.739.169, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12898)

Autorizzazione al comune di Santa Flavia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1967, il comune di Santa Flavia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.829.837, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12899)

Autorizzazione al comune di San Candido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1967, il comune di San Candido (Bolzano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.686.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12900)

Autorizzazione al comune di Francavilla di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1967, il comune di Francavilla di Sicilia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.030.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12942)

Autorizzazione al comune di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1967, il comune di Reggio Calabria viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.045.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12921)

Autorizzazione al comune di Capestrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1967, il comune di Capestrano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.552.772, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12922)

Autorizzazione al comune di Lugo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1967, il comune di Lugo (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 187.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12923)

Autorizzazione al comune di San Giuliano di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1967, il comune di San Giuliano di Puglia (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.167.297, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12924)

Autorizzazione al comune di San Giacomo degli Schiavoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1967, il comune di San Giacomo degli Schiavoni (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.135.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12925)

Autorizzazione al comune di Pietracupa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1967, il comune di Pietracupa (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.553.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12926)

Autorizzazione al comune di Baranello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1967, il comune di Baranello (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.460.584, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12928)

Autorizzazione al comune di Cantalupo nel Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1967, il comune di Cantalupo nel Sannio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.756.659, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12927)

Autorizzazione al comune di Alimena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1967, il comune di Alimena (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.644.754, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12929)

Autorizzazione al comune di Diamante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1967, il comune di Diamante (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.545.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12930)

Autorizzazione al comune di Spezzano Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1967, il comune di Spezzano Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.290.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12931)

Autorizzazione al comune di Taverna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1967, il comune di Taverna (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.435.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12932)

Autorizzazione al comune di Savelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1967, il comune di Savelli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.517.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuarc la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12933)

Autorizzazione al comune di San Nicola da Crissa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1967, il comune di San Nicola da Crissa (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.706.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12934)

Autorizzazione al comune di Polia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1967, il comune di Polia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.252.835, per la copertura del disavanzo econômico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(12935)

Autorizzazione al comune di Sant'Eusanio del Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1967, il comune di Sant'Eusanio del Sangro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.577.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12939)

Autorizzazione al comune di Argusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1967, il comune di Argusto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.349.699, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12936)

Autorizzazione al comune di Minervino Murge ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1967, il comune di Minervino Murge (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 33.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12897)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 236

Corso dei cambi del 14 dicembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,25	624,25	624,30	624,30	624,30	—	624,265	624,30	624,25	624,30
$ Can.	577,69	577,75	578 —	577,70	577 —	—	577,50	577.70	578,05	578 —
Fr Sv.	144,66	144,67	144,64	144,675	144,65	—	144,65	144,675	144,67	144,67
Kr D.	83,69	83,70	83,65	83,715	83,55	—	83,74	83,715	83,70	83,70
Kr N.	87,42	87,41	87,42	87,42	87,30	—	87,43	87,42	87,41	87,41
Kr Sv.	120,63	120,62	120,65	120,635	120,65	—	120,56	120,635	120,62	120,62
Fol	173,50	173,51	173,50	173,535	173,50	—	173,50	173,535	173,53	173,50
Fr B.	12,57	12,57	12,5775	12,5725	12,57	—	12,5725	12,5725	12,57	12,575
Franco francese	127,27	127,32	127,35	127,33	127,30	—	127,315	127,33	127,27	127,26
Lst.	1500,65	1500,40	1500,30	1500,65	1500 —	—	1500,55	1500,65	1500,65	1500,80
Dm occ.	156,78	156,82	156,80	156,84	156,80	—	156,835	156,84	156,81	156,83
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,19	24,18625	24,10	—	24,1875	24,18625	24,19	24,19
Escudo Port.	21,77	21,85	22 —	21,95	21,30	—	21,80	21,95	21,90	21,90
Peseta Sp.	8,97	8,97	9 —	8,975	8,85	—	8,972	8,975	8,97	8,975

Media dei titoli del 14 dicembre 1967

Rendita 5 % 1935	104,975
Redimibile 3,50 % 1934	100,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,225
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98.50
Id. 5 % (Città di Trieste)	98.475
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,475
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	99.975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 dicembre 1967

1 Dollaro USA	624,282
1 Dollaro canadese	577,60
1 Franco svizzero	144,667
1 Corona danese	83,727
1 Corona norvegese	87,425
1 Corona svedese	120,647
1 Fiorino olandese	173,517
1 Franco belga	12,572
1 Franco francese	127,322
1 Lira sterlina	1500,60
1 Marco germanico	156,837
1 Scellino austriaco	24,187
1 Escudo Port.	21,875
1 Peseta Sp.	8,973

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1967, numero 18626/3170, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Muggeo Luigi, nato in Corato il 24 luglio 1927, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Andria, estesa mq. 182 riportata in catasto alla particella n. 44-*ac* del foglio di mappa n. 156 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 560.

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1967, numero 18628/3172, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Cannone Vincenzo, nato in Andria il 9 marzo 1930, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Andria, estesa mq. 108 riportata in catasto alla particella n. 2-*C* del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 179-*a*.

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1967, numero 18627/3171, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Guglielmi Giuseppe, nato in Andria il 6 ottobre 1923, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria, estesa mq. 196 riportata in catasto alla particella n. 43-*z* del foglio di mappa n. 156 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 531.

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1967, numero 17468/3087, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Muggeo Elena, nata in Corato il 18 febbraio 1911, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in comune di Andria, estesa mq. 1270 riportata in catasto alla particella n. 34-*h* del foglio di mappa n. 150 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 399.

(12679)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Ostuni (Brindisi)

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1967, n. 1136, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Ostuni (Brindisi).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(12587)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da Stati membri della Comunità Economica Europea (C.E.E.)

Aliquote dei prelievi applicabili, nei confronti degli altri 5 Stati membri della Comunità Economica Europea, per il periodo 1° giugno 1967-30 giugno 1967, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione modello D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 1° giugno 1967 al 4 giugno 1967

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	2.488	zero	zero	zero	1.906
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	12.541	zero	zero
10.02	Segala	zero	zero	zero	zero	zero
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . .	10.409	zero	14.278	zero	7.423
11.01-B	Farina di frumento segalato . . .	10.409	zero	14.278	zero	7.423
ex 11.01-C	Farina di segala . .	6.728	zero	8.282	zero	3.924
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	3.509	zero	8.866	zero	3.588
	— di grano duro	38.022	16.272	32.314	12.362	33.246

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10-05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 5 giugno 1967 all'11 giugno 1967

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	2.488	zero	zero	zero	1.906
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	11.908	zero	zero
10.02	Segala	zero	zero	zero	zero	zero
10 03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10 04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10 05	Granturco (mais)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	10.409	zero	14.278	zero	7.423
11.01-B	Farina di frumento segalato	10.409	zero	14.278	zero	7.423
ex 11.01-C	Farina di segala	6.728	zero	8.282	zero	3.924
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	3.509	zero	8.866	zero	3.588
	— di grano duro	38.022	16.272	32.314	12.362	33.246

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10-05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 12 giugno 1967 al 18 giugno 1967

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	2.488	zero	zero	zero	1.906
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	11.908	zero	zero
10.02	Segala	zero	zero	zero	zero	zero
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	10.409	zero	14.278	zero	7.423
11.01-B	Farina di frumento segalato	10.409	zero	14.278	zero	7.423
ex 11.01-C	Farina di segala	6.728	zero	8.282	zero	3.924
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	3.509	zero	8.866	zero	3.588
	— di grano duro	38.022	16.272	32.314	12.362	33.246

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10-05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 19 giugno 1967 al 25 giugno 1967

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	2.488	zero	zero	zero	1.906
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	11.908	zero	zero
10.02	Segala	zero	zero	zero	zero	zero
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali . . .	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta .	10.409	zero	14.278	zero	7.423
11.01-B	Farina di frumento segalato . . .	10.409	zero	14.278	zero	7.423
ex 11.01-C	Farina di segala . .	6.728	zero	8.282	zero	3.924
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	3.509	zero	8.866	zero	3.588
	— di grano duro	38.022	16.272	32.314	12.362	33.246

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10-05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 26 giugno 1967 al 30 giugno 1967

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	2.488	zero	zero	zero	1.906
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	11.908	zero	zero
10.02	Segala	zero	zero	zero	zero	zero
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero.
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali . . .	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	10.409	zero	14.278	zero	7.423
11.01-B	Farina di frumento segalato .	10.409	zero	14.278	zero	7.423
ex 11.01-C	Farina di segala .	6.728	zero	8.282	zero	3.924
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero . .	3.509	zero	8.866	zero	3.588
	— di grano duro	38.022	16.272	32.314	12.362	33.246

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10-05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n 19 (settore cereali) provenienti da:
— Paesi terzi.
— Stati membri della C.E.E. con restituzione del prelievo a livello Paesi terzi.

Aliquote dei prelievi applicabili, per il periodo 1° giugno 1967-30 giugno 1967, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1 lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando essi non sono accompagnati da certificato di circolazione modello D.D 4 perchè provenienti da Paesi terzi, ovvero quando, provenendo direttamente da altro Stato membro della Comunità Economica Europea, sono scortati da certificato di circolazione modello D D 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione a « livello Paesi terzi »

(*In lire italiane per tonnellata metrica*)

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 1-6-1967		Giorno 2-6 1967		Giorni 3/5-6-1967		Giorno 6-6-1967		Giorno 7-6-1967		Giorno 8-6-1967	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	34.500	33.813	34.500	33.813	34.500	33.813	34.500	33.813	34.500	33.813	33.781	33.094
ex 10.01	Grano duro	46.494	45.807	46.494	45.807	46.494	45.807	46.494	45.807	46.494	45.807	47.338	46.651
10.02	Segala	23.419	22.732	22.731	22.044	22.731	22.044	22.731	22.044	22.731	22.044	22.731	22.044
10 03	Orzo	5.531	4.844	5.531	4.844	5.531	4.844	5.531	4.844	5.531	4.844	4.719	4.032
10 04	Avena	7.050	6.363	6.581	5.894	6.581	5.894	6.581	5.894	6.581	5.894	5.331	4.644
10 05	Granturco (mais)	7.938 (*a*)	7.251 (*a*)	7.438 (*a*)	6.751 (*a*)	7.438 (*a*)	6.751 (*a*)	6.938 (*a*)	6.251 (*a*)	6.938 (*a*)	6.251 (*a*)	6.938 (*a*)	6.251 (*a*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	3.025	2.338	3.025	2.338	3.025	2.338	2.400	1.713	2.400	1.713	3.181	2.494
ex 10.07-B	Sorgo e durra	6.119	5.432	6.119	5.432	6.119	5.432	6.119	5.432	6.119	5.432	5.056	4.369
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	48.639	40.827	48.639	40.827	48.639	40.827	48.639	40.827	48.639	40.827	48.639	40.827
11.01-B	Farina di frumento segalato	48.639	40.827	48.639	40.827	48.639	40.827	48.639	40.827	48.639	40.827	48.639	40.827
ex 11.01-C	Farina di segala	36.634	28.822	36.109	28.297	36.634	28.822	36.634	28.822	36.634	28.822	36.634	28.822
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:												
	— di grano tenero	44.902	37.090	44.902	37.090	44.902	37.090	44.902	37.090	44.902	37.090	44.902	37.090
	— di grano duro	74.209	66.397	74.209	66.397	74.209	66.397	74.209	66.397	74.209	66.397	75.515	67.703

(*a*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 9-6-1967		Giorni 10/12-6-1967		Giorno 13-6-1967		Giorno 14-6-1967		Giorno 15-6-1967		Giorno 16-6-1967	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	34.531	33.844	34.531	33.844	35.531	34.844	36.000	35.313	36.000	35.313	36.000	35.313
ex 10.01	Grano duro	46.869	46.182	46.869	46.182	47.400	46.713	47.400	46.713	47.400	46.713	46.088	45.401
10.02	Segala	22.731	22.044	23.263	22.576	23.263	22.576	24.169	23.482	24.169	23.482	24.169	23.482
10.03	Orzo	4.719	4.032	4.719	4.032	4.719	4.032	4.719	4.032	4.719	4.032	4.219	3.532
10.04	Avena	5.331	4.644	5.331	4.644	4.706	4.019	4.706	4.019	3.644	2.957	3.644	2.957
10.05	Granturco (mais)	7.406 (a)	6.719 (a)	7.406 (a)	6.719 (a)	8.063 (a)	7.376 (a)	8.063 (a)	7.376 (a)	8.063 (a)	7.376 (a)	8.063 (a)	7.376 (a)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	3.181	2.494	2.556	1.869	1.775	1.088	1.306	619	681	zero	681	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	5.056	4.369	5.056	4.369	5.556	4.869	6.181	5.494	6.181	5.494	6.181	5.494
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	48.639	40.827	48.639	40.827	48.639	40.827	48.639	40.827	48.014	40.202	48.014	40.202
11.01-B	Farina di frumento segalato	48.639	40.827	48.639	40.827	48.639	40.827	48.639	40.827	48.014	40.202	48.014	40.202
ex 11.01-C	Farina di segala	36.634	28.822	36.634	28.822	36.634	28.822	38.121	30.309	38.121	30.309	38.121	30.309
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:												
	— di grano tenero	44.902	37.090	44.902	37.090	44.902	37.090	44.902	37.090	44.227	36.415	44.227	36.415
	— di grano duro	74.790	66.978	74.790	66.978	75.615	67.803	75.615	67.803	75.615	67.803	73.577	65.765

(a) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorni 17/19-6-1967		Giorno 20-6-1967		Giorno 21-6-1967		Giorno 22-6-1967		Giorno 23-6-1967	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	35.188	34.501	35.188	34.501	35.188	34.501	35.188	34.501	35.188	34.501
ex 10.01	Grano duro	46.088	45.401	46.088	45.401	46.088	45.401	46.088	45.401	46.088	45.401
10.02	Segala	23.638	22.951	23.638	22.951	24.356	23.669	24.356	23.669	23.794	23.107
10.03	Orzo	4.219	3.532	4.219	3.532	4.219	3.532	4.219	3.532	4.219	3.532
10.04	Avena	2.706	2.019	3.644	2.957	3.644	2.957	3.644	2.957	3.644	2.957
10.05	Granturco (mais)	7.688 (*a*)	7.001 (*a*)	7.306 (*a*)	6.619 (*a*)	7.306 (*a*)	6.619 (*a*)	7.306 (*a*)	6.619 (*a*)	7.306 (*a*)	6.619 (*a*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	681	zero	681	zero	56	zero	56	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	6.181	5.494	5.650	4.963	5.650	4.963	5.650	4.963	5.650	4.963
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	48.014	40.202	48.014	40.202	48.014	40.202	48.014	40.202	48.014	40.202
11.01-B	Farina di frumento segalato	48.014	40.202	48.014	40.202	48.014	40.202	48.014	40.202	48.014	40.202
ex 11.01-C	Farina di segala	37.378	29.566	37.946	30.134	37.946	30.134	37.946	30.134	37.946	30.134
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:										
	— di grano tenero	44.227	36.415	44.227	36.415	44.227	36.415	44.227	36.415	44.227	36.415
	— di grano duro	73.577	65.765	73.090	65.278	73.090	65.278	73.090	65.278	73.090	65.278

(*a*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorni 24/26-6-1967		Giorno 27-6-1967		Giorno 28-6-1967		Giorno 29-6-1967		Giorno 30-6-1967	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	35.188	34.501	35.188	34.501	35.188	34.501	35.188	34.501	35.188	34.501
ex 10.01	Grano duro	46.088	45.401	46.088	45.401	46.088	45.401	46.088	45.401	46.088	45.401
10.02	Segala	23.794	23.107	23.044	22.357	23.044	22.357	23.044	22.357	23.044	22.357
10.03	Orzo	4.219	3.532	4.219	3.532	3.594	2.907	3.594	2.907	3.594	2.907
10.04	Avena	3.644	2.957	2.863	2.176	2.863	2.176	2.863	2.176	2.863	2.176
10.05	Granturco (mais)	6.313 (*a*)	5.626 (*a*)	6.313 (*a*)	5.626 (*a*)	6.750 (*a*)	6.063 (*a*)	6.750 (*a*)	6.063 (*a*)	6.750 (*a*)	6.063 (*a*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	5.650	4.963	5.650	4.963	5.181	4.494	5.181	4.494	5.181	4.494
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	48.014	40.202	48.014	40.202	48.014	40.202	48.014	40.202	48.014	40.202
11.01-B	Farina di frumento segalato	48.014	40.202	48.014	40.202	48.014	40.202	48.014	40.202	48.014	40.202
ex 11.01-C	Farina di segala	37.946	30.134	36.546	28.734	36.546	28.734	36.546	28.734	36.546	28.734
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:										
	- di grano tenero	44.227	36.415	44.227	36.415	44.227	36.415	44.227	36.415	44.227	36.415
	- di grano duro	73.090	65.278	73.090	65.278	73.090	65.278	73.090	65.278	73.090	65.278

(*a*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(8677)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a centottantaquattro posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Considerato che nella qualifica di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, sono conferibili mediante pubblico concorso numero centottantaquattro posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centottantaquattro posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva della Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Un terzo dei posti di cui sopra è riservato ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio della laurea in ingegneria civile o industriale conseguita in una Università o Istituto superiore di ingegneria dello Stato.

Se gli aspiranti hanno conseguito tale laurea dopo l'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono inoltre essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Non è richiesto però il diploma di abilitazione all'esercizio professionale quando la laurea in ingegneria civile o industriale sia stata conseguita entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, innanzi citato.

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e per i profughi ed i rimpatriati dalla Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319).

3) Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico o dagli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio mili-

tare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*) al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni:

a) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

b) per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) per i mutilati ed invalidi nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00144-Roma - redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo allo allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali personale - Ufficio concorsi - o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi - dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi - ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio ed il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

la lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate nel programma d'esame.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarri-

mento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo Comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Minitro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Dovranno, invece ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da lire 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6.

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei con-

giunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, *i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate* operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del Tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori.

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi da territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 37, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione.

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione competente

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 11) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente;

k) i mutilati ed invalidi del lavoro nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 9) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

I candidati assunti da un Conservatore dei registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal Conservatore stesso.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma.

La prova orale avrà luogo anche in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 11.

Programma di esame

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Topografia con elementi di geodesia:

Nozioni fondamentali sui sistemi di rappresentazione cartografica - Triangolazioni geodetiche e topografiche;

Misura degli angoli, delle distanze e dei dislivelli; descrizione, rettifica ed impiego dei relativi strumenti;

Poligonazione e livellazione;

Rilevamento plano-altimetrico del terreno - Celerimensura;

Elementi di fotogrammetria; principali apparecchiature per la presa e la restituzione dei fotogrammi;

Compensazione degli errori;

Divisione dei terreni - Ripristino e rettifica dei confini - Calcolo delle aree e impiego dei planimetri.

Parte seconda:

Economia ed estimo:

Nozioni di matematica finanziaria applicata alle stime;

Elementi della teoria del valore applicata alle stime;

Fattori della produzione e loro coordinamento (in genere e con particolare riferimento alla produzione agraria). Sistemi di coltivazione e conduzione dei fondi rustici;

Principali industrie agrarie;

Beneficio fondiario, beneficio industriale, profitto;

La teoria generale delle stime immobiliari: criteri e metodi di stima;

Stima dei terreni agrari e dei boschi;

Stima dei fabbricati civili e delle aree fabbricabili;

Stima delle aziende industriali;

Cenni sulle stime speciali (espropriazione, servitù, acque di irrigazione, miglioramenti, danni, enfiteusi, ecc.);

Elementi di stima censuaria (nel nuovo catasto terreni e nel nuovo catasto edilizio urbano);

Parte terza:

Costruzioni:

Sollecitazioni semplici e composte;
Travi semplici ed armati, reticolate continue. Archi;
Calcoli di stabilità delle varie strutture - Dei fabbricati;
Muri di sostegno - Fondazioni;
Scelta ed impiego dei materiali da costruzione. Composizione delle malte e dei conglomerati - Norme per l'accettazione e la prova dei materiali da costruzione;
computi metrici, analisi dei prezzi, capitolato generale, capitolati speciali;
Utilizzazione delle acque - Bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione e industriali.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Disposizioni del Codice civile relative ai beni, alla proprietà, ai contratti;
Nozioni sulle leggi di espropriazione per causa di pubblica utilità;
Nozioni sulla legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
Nozioni sulla legge per l'applicazione dell'imposta di registro relativa ai trasferimenti immobiliari;
Leggi per la formazione e conservazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano.

L'esame orale e integrato da una prova concernente la conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato fra le seguenti: francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Art. 12.
Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili ed all'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, recante norme per i mutilati e gli invalidi del lavoro nonchè per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro.

Art. 13.
Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficeranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengono dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 agosto 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1967
Registro n. 37 *Finanze, foglio n.* 288.

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso a centottantaquattro posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio (diploma di laurea e di abilitazione all'esercizio professionale) conseguiti presso . . . . il . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza.

. . . . lì . . . . 19 . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni:

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . . (6)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (i profughi che godono dell'elevazione del limite massimo di età a 45 anni dovranno altresì dichiarare espressamente di essere disoccupati); decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai

mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato ed invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, vedove e orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e mutilati e invalidi nonchè orfani e vedove di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(10629)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Costituzione della commissione centrale per la compilazione della graduatoria unica definitiva dei candidati al concorso per titoli a seicento posti di cantoniere in prova dell'A.N.A.S.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Vista la legge 31 ottobre 1966, n. 936;

Visto il bando di concorso 24 novembre 1966, n. 19916, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 1967, n. 39;

Considerato che a norma dell'art. 2, comma secondo, della precitata legge 31 ottobre 1966, n. 936, occorre procedere alla nomina della commissione centrale per la compilazione della graduatoria unica definitiva del citato concorso a seicento posti di cantoniere in prova dell'A.N.A.S.

Decreta:

Presso la direzione generale per la compilazione della graduatoria unica definitiva dei candidati del concorso per titoli a seicento posti di cantoniere in prova dell'A.N.A.S., è nominata la seguente commissione:

Mecchia dott. Mario, ispettore generale, presidente.
De Berardinis dott. Umberto, direttore di divis., membro;
Conti dott. Bruno, direttore di divisione, membro.
Mellone dott. Salvatore, consigliere di 1ª classe, segretario.

Roma, addì 20 settembre 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1967
Registro n. 7, foglio n. 234

(12430)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla graduatoria del concorso per esami a cinque posti di vice ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile.

Nel n. 19 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 1°-30 settembre 1967, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre successivo, registro n. 23 Interno, foglio n. 266, che approva la graduatoria di merito delle idonee, nonchè quella delle vincitrici nel concorso per esami a cinque posti di vice ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile, indetto con decreto ministeriale 26 luglio 1966, modificato, con conseguente riapertura dei termini, dal decreto ministeriale 5 gennaio 1967.

(12446)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8205 del 12 dicembre 1966, con il quale è stato bandito concorso pubblico per titoli ed esami a cinque posti di medico condotto vacanti in questa provincia al 30 novembre 1966;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Novara, dell'ordine provinciale dei medici e dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Caruso dott. Antonino, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Corsaro dott. Santo, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione civile dell'interno;

Giannuzzo dott. Emanuele, medico provinciale superiore, titolare dell'ufficio di Vercelli;

Cantone dott. Diego, primario 1ª divisione medicina ospedale maggiore di Novara;

Lampugnani prof. Achille, primario chirurgo dell'ospedale SS Trinità di Borgomanero;

Guglielmetti dott. Giuseppe, medico condotto del comune di Borgomanero.

Segretario:

Buonaiuto dott. Antonio, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Novara.

Le prove d'esame avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avranno luogo a Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Novara, della prefettura e dei comuni interessati.

Novara, addì 20 novembre 1967

Il medico provinciale: CATANIA

(12403)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1967, n. 23.
Ulteriore finanziamento della legge regionale 10 febbraio 1964, n. 6, recante nuove provvidenze per promuovere e potenziare l'irrigazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 21 *novembre* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per la concessione di contributi a sensi della legge regionale 10 febbraio 1964, n. 6 è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1967, un ulteriore limite d'impegno di L. 20 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione, in misura di L. 20 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 1981.

Alla copertura dell'onere di L. 20 milioni, a carico dell'esercizio 1967, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale, iscritto al capitolo n. 1030 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Il limite d'impegno di L. 20 milioni viene ripartito come segue:

a favore della provincia di Trento L. 10 milioni;
a favore della provincia di Bolzano L. 10 milioni.

Gli stanziamenti disposti in attuazione della presente legge, se eventualmente non impegnati, non decadono fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità delle relative spese.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 15 novembre 1967

p. *Il Presidente della Giunta regionale*
RAFFAELLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1967, n. 24.
Autorizzazione di un limite di impegno di L. 1.800.000 per la concessione di contributi per l'esecuzione di lavori stradali in provincia di Bolzano ai sensi della legge regionale 10 novembre 1965, n. 13.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 21 *novembre* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione di un ulteriore contributo al comune di Nova Ponente, a sensi e con le modalità della legge regionale 10 novembre 1965, n. 13, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1967 un limite d'impegno di L. 1.800.000.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Regione per gli esercizi dal 1967 al 2001.

Art. 2.

All'onere di L. 1.800.000 a carico dell'esercizio 1967 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 1030 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 15 novembre 1967

p. *Il Presidente della Giunta regionale*
RAFFAELLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1967, n. 25.
Autorizzazione di un limite d'impegno di L. 13.000.000 per la concessione di contributi ai sensi della legge regionale 10 febbraio 1964, n. 7, contenente provvidenze per la costruzione, l'ammodernamento e la trasformazione di impianti funicolari aerei in servizio pubblico.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 21 *novembre* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per la concessione di contributi a' sensi della legge regionale 10 febbraio 1964, n. 7, è autorizzato, a favore della provincia di Bolzano, un ulteriore limite d'impegno di L. 13 milioni a carico dell'esercizio 1967.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione per gli esercizi dal 1967 al 1976.

Alla copertura dell'onere di L. 13 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1967 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 1030 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 15 novembre 1967

p. *Il Presidente della Giunta regionale*
RAFFAELLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(12531)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 1967, n. 235.
Integrazione del regolamento di esecuzione della legge regionale 25 luglio 1962, n. 13 approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 settembre 1962, n. 107.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 21 *novembre* 1967)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 1 dello statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, contenente « Norme sullo stato giuridico, trattamento economico ed ordinamento delle carriere del personale della Regione », e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 28 dicembre 1963, n. 38, recante « Norme sull'ordinamento della Stazione sperimentale agraria regionale di S. Michele a/Adige » ed in particolare l'art. 13

della legge stessa il quale statuisce che il personale della Stazione sperimentale di S. Michele è personale di ruolo della Amministrazione regionale;

Ritenuto, ciò stante, che al personale predetto sono applicabili, fra l'altro, le norme di cui agli articoli 161, 173, 182 e 190 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, relativo all'accesso alle qualifiche iniziali delle singole carriere;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 18 settembre 1962, n. 107, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge regionale 25 luglio 1962, n 13 per quanto attiene ai relativi programmi di esame;

Ravvisata pertanto la necessità di integrare detti programmi di esame per quanto si riferisce ai ruoli del personale della sperimentazione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2368 del 27 settembre 1967;

Decreta:

Articolo unico.

Per i motivi in premessa citati, il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 settembre 1962, n. 107, è integrato secondo il testo allegato, che forma parte integrante del presente decreto, del programma del concorso per esame per l'accesso alle qualifiche iniziali del ruolo organico speciale della sperimentazione (allegato *H*).

Il presente decreto sarà pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 2 ottobre 1967

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Registrato alla Corte dei conti - Atti Regione Trentino-Alto Adige - addì 11 novembre 1967, registro n. 14, foglio n. 37 - MONACO

ALLEGATO *H*

Ruolo organico speciale della sperimentazione

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO PER SPERIMENTATORE DI III CLASSE IN PROVA (BRANCA DELLA SPERIMENTAZIONE AGRARIA)

Prove scritte

Le tre prove verteranno ciascuna su uno dei seguenti argomenti:

1) agronomia;
2) zootecnia e alimentazione animale;
3) coltivazioni erbacee ed arboree.

Prova orale

a) le materie delle prove scritte;
b) patologia vegetale ed entomologia agraria;
c) botanica e fisiologia dei vegetali;
d) metodologia sperimentale;
e) lingue estere: lettura e traduzione di un brano tecnico dal tedesco all'italiano e dall'italiano al tedesco.

Prova facoltativa

Lettura e traduzione di un brano tecnico dal francese o dall'inglese.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO PER SPERIMENTATORE DI II CLASSE IN PROVA (BRANCA DELLA SPERIMENTAZIONE CHIMICA)

Prove scritte

Le tre prove verteranno ciascuna su uno dei seguenti argomenti:

1) fisica e chimica del terreno agrario;
2) fisiologia e chimica vegetale;
3) tecnologia dei prodotti agrari.

Prova orale

a) chimica generale inorganica, organica;
b) elementi di agronomia generale e pedologia generale;
c) funzione nutritiva del terreno e concimi naturali ed artificiali;
d) biochimica vegetale;
e) lingue estere: lettura e traduzione di un brano tecnico dal tedesco all'italiano e dall'italiano al tedesco.

Prova facoltativa

Lettura e traduzione di un brano tecnico dal francese o dall'inglese.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO PER VICE ESPERTO IN PROVA

Prove scritte

Le due prove verteranno ciascuna su uno dei seguenti argomenti:

1) agronomia;
2) chimica agraria ed industrie agrarie;
3) patologia vegetale ed entomologia.

Prova orale

a) le materie delle prove scritte;
b) zootecnia generale ed alimentazione animale;
c) frutticoltura-viticola;
d) lingue estere: lettura e traduzione di un brano tecnico dal tedesco all'italiano e dall'italiano al tedesco.

Prova facoltativa

Lettura e traduzione di un brano tecnico dal francese o dall'inglese.

PROVA DELL'ESAME DI CONCORSO PER ASSISTENTE AGGIUNTO IN PROVA

Prove scritte

1) componimento su argomento di carattere tecnico;
2) risoluzione di un problema di aritmetica elementare nei limiti del programma fissato per la prova orale.

Prova orale

a) conversazione su argomento di carattere tecnico indicato dal candidato all'atto della prova;
b) elementi di aritmetica, numerazione decimale, le quattro operazioni fondamentali dell'aritmetica e relativa prova del nove, sistema metrico decimale, media aritmetica, calcoli percentuali (interesse semplice);
c) elementi di geometria; figure piane e calcolo delle superfici; figure solide e calcolo dei volumi;
d) diritti e doveri dell'impiegato;
e) nozioni generali sull'ordinamento della Regione Trentino-Alto Adige.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO PER PREPARATORE IN PROVA

Prova pratica di scrittura e d'idoneità tecnica

La prova pratica di scrittura consisterà per tutti i concorrenti, nella dettatura di un brano di prosa di lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa.

La prova di idoneità tecnica consisterà nell'esecuzione di un lavoro colturale ad una coltura erbacea od arborea; nel riconoscimento delle principali specie frutticole legnose coltivate in regione; nell'esecuzione, sotto la guida di uno sperimentatore, di semplici operazioni manuali di laboratorio.

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

(12532)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.